



Raccomandazioni ESMA per l'informativa sugli impatti attesi dell'applicazione dell'IFRS 17

Si segnala che ESMA ha pubblicato, lo scorso 13 maggio, il *Public Statement* "Transparency on implementation of IFRS 17 Insurance Contracts" con il quale l'Autorità evidenzia l'importanza che gli emittenti accompagnino gli utilizzatori di bilancio nella comprensione delle implicazioni/impatti derivanti dalla prima applicazione del nuovo principio, peraltro in diversi casi affiancata anche da quella del principio IFRS 9, sia nel bilancio infrannuale sia annuale 2022. In linea con quanto fatto in passato con riferimento all'IFRS 9 e l'IFRS 15, ESMA fornisce una *roadmap* per aiutare gli emittenti a fornire l'informativa richiesta ai sensi dello IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* nell'anno che precede la data di entrata in vigore dello *standard*. In particolare, ESMA fornisce dettagli su quali siano le informazioni, gli aspetti nonché gli impatti che gli emittenti sono incoraggiati a fornire facendo anche distinzione tra i "2022 IFRS interim financial statements" e "2022 IFRS annual financial statements".

ESMA prevede che, per la maggior parte degli emittenti, informazioni ragionevolmente stimabili e rilevanti in termini di possibili impatti derivanti dall'applicazione del principio saranno disponibili al momento della preparazione del bilancio semestrale 2022 e, con un livello di dettaglio crescente, alla fine del periodo di rendicontazione annuale.

Di conseguenza, con riferimento ai bilanci *interim*, ESMA ritiene che le informazioni quantitative da fornire includano almeno l'impatto atteso sul patrimonio netto e una misura del *Contractual Service Margin* (CSM) alla data di transizione (1° gennaio 2022).

Con riferimento invece al bilancio annuale 2022, ESMA ritiene siano da fornire informazioni in merito non solo all'impatto atteso derivante dall'applicazione dell'IFRS 17 sul Patrimonio ma anche a livello di Conto Economico, insieme all'ammontare del CSM, il tutto sia alla data di transizione che alla data di applicazione iniziale (1° gennaio 2023).

ESMA riporta inoltre alcune pratiche di "*good disclosure*" e raccomanda agli emittenti di prenderle a riferimento sia nella predisposizione del bilancio *interim* sia di quello annuale. In particolare, per il bilancio infrannuale, richiede di evidenziare anche le aree in cui le informazioni quantitative non sono ancora ragionevolmente disponibili e le aree di incertezza, ancora in corso di discussione, nonché le tempistiche ipotizzabili necessarie per la loro risoluzione. Alcuni esempi di tali *good practice* sono le informazioni sul livello di aggregazione (inclusa l'intenzione di applicare o meno il *carve-out* sulle coorti annuali con il dettaglio di quale tipologia di contratti siano interessati dalla suddetta opzione), la metodologia utilizzata per determinare il tasso di sconto e il *risk adjustment*, l'ambito di applicazione dei due metodi alternativi di valutazione (PAA e VFA) o, ancora, ad esempio, gli effetti derivanti dalla disapplicazione dello "*shadow accounting*" prevista dall'IFRS 4.

ESMA riconosce che alcuni aspetti menzionati nello *statement* potrebbero non essere significativi per tutti gli emittenti e che, pertanto, il livello di dettaglio fornito dovrebbe essere adattato a seconda delle specificità del singolo emittente. Inoltre, le informazioni quantitative da fornire possono essere espresse, a seconda dei casi, in diverse forme, ovvero stime puntuali ma anche variazioni percentuali o intervalli di valori.

ESMA si aspetta che i membri dei Consigli di Amministrazione, di Sorveglianza nonché i revisori tengano conto di tali raccomandazioni nell'adempimento dei rispettivi obblighi.